



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 novembre 2012 (04.12)  
(OR. en)**

**16540/1/12  
REV 1**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0061 (COD)**

---

**SOC 947  
MI 756  
COMPET 713  
CODEC 2749**

## **RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI**

---

della: presidenza

al: Consiglio EPSCO

---

n. prop. Comm.: 8040/12 + COR 1 - COM(2012) 131 final

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi  
- Relazione sullo stato dei lavori

---

### **I. INTRODUZIONE**

1. Il 21 marzo 2012 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE<sup>1</sup> relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. La proposta fa parte delle dodici proposte prioritarie indicate nell'atto per il mercato unico.

---

<sup>1</sup> Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

2. La proposta di direttiva intende chiarire e migliorare l'attuazione, l'applicazione e il rispetto della direttiva 96/71/CE nella pratica. In particolare, la proposta intende:
- fissare criteri più ambiziosi per l'informazione dei lavoratori e delle imprese sui loro diritti e obblighi;
  - stabilire norme più chiare per la cooperazione tra le autorità nazionali preposte al distacco;
  - chiarire gli elementi della nozione di distacco;
  - chiarire quando è possibile applicare misure nazionali di controllo;
  - migliorare il rispetto dei diritti, anche attraverso la gestione delle denunce e l'introduzione di un sistema limitato di responsabilità solidale a livello dell'UE;
  - agevolare l'esecuzione transfrontaliera delle sanzioni amministrative irrogate per inosservanza della direttiva sul distacco dei lavoratori mediante l'introduzione di un sistema di assistenza e riconoscimento reciproci.
3. La proposta è basata sull'articolo 53, paragrafo 1, e sull'articolo 62 del TFUE, che sono gli stessi su cui si basa la direttiva 96/71/CE e permettono l'adozione di direttive secondo la procedura legislativa ordinaria.
4. Il Parlamento europeo e il Comitato delle regioni non hanno ancora reso i loro pareri. Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere il 19 settembre 2012.

5. Il Gruppo "Questioni sociali" ha iniziato l'esame della proposta alla fine di marzo sotto la presidenza danese. Durante la presidenza cipriota la proposta è stata discussa in sei occasioni<sup>2</sup>.
6. Al termine delle discussioni tenutesi sotto la presidenza cipriota, sono stati compiuti notevoli progressi sul testo del progetto di direttiva, in particolare riguardo ai capi I, II, III, VI e VII, che figurano nell'addendum alla presente relazione.
7. AT, CZ, DE, EE, IE, LT, LV, MT, PL, PT, SI, SK e UK mantengono riserve generali d'esame. IT mantiene una riserva sulla base giuridica, e chiede che la proposta sia fondata anche sul titolo X - Politica sociale del trattato (articolo 153 del TFUE).

Inoltre, DK, FR, MT, SI e UK hanno formulato riserve di esame parlamentare.

Tutte le delegazioni mantengono riserve d'esame linguistico in attesa che il testo sia disponibile nelle rispettive lingue.

---

<sup>2</sup> 17 luglio, 21 settembre, 9 ottobre, 24 ottobre, 7 novembre e 20 novembre.

## II. LAVORI DEL CONSIGLIO DURANTE LA PRESIDENZA CIPRIOTA

### 1. Osservazioni generali

Riprendendo le discussioni tenutesi durante la presidenza danese (cfr. relazione sullo stato dei lavori , doc. 10571/12), la presidenza cipriota si è proposta di ultimare la lettura completa e approfondita della proposta. Successivamente, per preparare il terreno a progressi sostanziali su questo fascicolo e alla luce dell'invito del Consiglio europeo ad avanzare rapidamente su questa proposta prioritaria, la presidenza si è concentrata sull'esame approfondito di specifici capi della proposta. Le discussioni si sono svolte sulla base di documenti di lavoro, inclusi quesiti di indirizzo e proposte di testo presentati dalle presidenza, e di contributi di varie delegazioni.

Il Gruppo ha esaminato a fondo e ampiamente i capi I, II, III, VI e VII. Riguardo al capo VI concernente l'esecuzione transfrontaliera delle sanzioni amministrative, alle lunghe e intense discussioni tenutesi hanno partecipato gli esperti giuridici delle delegazioni, in quanto il contenuto chiamava in causa il diritto amministrativo e le questioni sollevate nel corso dell'esame erano di natura fortemente tecnica e complessa. Nel corso delle discussioni le delegazioni hanno avuto la possibilità di chiarire, tra l'altro, questioni di attuazione pratica e di esaminare a fondo l'interazione tra le disposizioni di tale capo e quelle della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio e altri strumenti dell'UE. Rispetto a detti capi, pur essendo stati conseguiti notevoli progressi le delegazioni mantengono riserve d'esame, soprattutto sulle disposizioni del capo VI.

A seguito delle discussioni e dopo aver ascoltato attentamente i pareri degli esperti delle delegazioni e delle risposte del rappresentate della Commissione e esaminato le proposte avanzate, la presidenza ha formulato proposte di testo per migliorare il contenuto della proposta, rispondere alle richieste avanzate dalle delegazioni di maggiore chiarezza e certezza del diritto, e cercare un compromesso sulle questioni controverse.

Sono state presentate proposte di testo sui capi I, II, III, VI e VII e sui considerando 5 e 13 in quanto collegati rispettivamente all'articolo 4 (ex articolo 3 della proposta della Commissione) e all'articolo 6, riportate nell'addendum alla presente relazione. Le posizioni delle delegazioni sono tratteggiate nelle note in calce.

## **2. Capo I (Disposizioni generali)**

Il capo I riporta le disposizioni generali, incluso un quadro per prevenire abusi e elusione delle norme sui lavoratori distaccati ai sensi della direttiva 96/71/CE del Consiglio. In particolare l'articolo 1 delinea l'oggetto della proposta, l'articolo 2 stabilisce alcune definizioni fondamentali, l'articolo 3 tratta della designazione delle autorità competenti e l'articolo 4 riguarda la prevenzione degli abusi e dell'elusione. A tal fine, per evitare il ricorso alla direttiva 96/71/CE in situazioni che non sono in realtà casi di distacco come inteso dalla direttiva., l'articolo 4 include una descrizione indicativa degli elementi della nozione di distacco per determinare se un lavoratore presta temporaneamente la sua attività in uno Stato membro diverso da quello in cui abitualmente lavora nonché criteri per valutare se un prestatore di servizi esercita effettivamente attività sostanziali in un dato Stato membro.

La discussione di questo capitolo ha evidenziato le questioni riportate in appresso.

a) **Articoli 2 e 3**

Numerose delegazioni e la Commissione concordano con la proposta della presidenza riguardante la definizione di "autorità competente" di cui all'articolo 2, lettera a) ("*autorità competente*", *qualunque autorità od organismo designato da uno Stato membro per esercitare le funzioni previste dalla presente direttiva*") in quanto concederebbe flessibilità agli Stati membri nella scelta delle proprie autorità competenti, inclusa la scelta di designare le parti sociali. La proposta prevede inoltre il rispetto delle scelte degli Stati membri in materia e stabilisce il principio che gli Stati membri restano i responsabili ultimi della garanzia della protezione dei dati.

Alcune delegazioni mantengono riserve sulla proposta della presidenza in quanto ritengono che la definizione debba riferirsi soltanto alle "autorità pubbliche" o agli "organismi pubblici", tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza con l'articolo 4 della direttiva 96/71/CE e al fine di mantenere sufficienti garanzie con riguardo alla protezione dei dati.

Secondo la Commissione tutte le necessarie garanzie concernenti la protezione dei dati personali sono previste da questa direttiva e dal regolamento (UE) n. 1024/2012<sup>3</sup> relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("il regolamento IMI") e, al riguardo, dovrebbe essere riconosciuta l'importanza del ruolo delle parti sociali nel settore del distacco.

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno; GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

b) **Articolo 4 (ex articolo 3 della proposta della Commissione) e considerando 5**

Sono stati conseguiti buoni progressi sui criteri per valutare se un prestatore di servizi esercita effettivamente attività sostanziali in un dato Stato membro e se un lavoratore è effettivamente distaccato. Tuttavia un ampio gruppo di delegazioni continua a mantenere riserve di esame sulla questione delle conseguenze di una valutazione negativa dell'elenco indicativo di criteri qualitativi/elementi costitutivi previsto nell'articolo. In particolare sono state sollevate questioni riguardo alle condizioni di lavoro che si applicherebbero ai lavoratori che non rientrano nel campo di applicazione di questa direttiva e alla relazione tra questa direttiva e il regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (regolamento Roma I)

Sulla questione la presidenza ha proposto modifiche al considerando 5 per indicare che, in linea di principio, dovrebbe applicarsi a legislazione dello Stato membro ospitante (in cui il lavoratore distaccato svolge il lavoro), fatto salvo il regolamento Roma I. Alcune delegazioni chiedono esplicitamente che si applichi questa legislazione, a prescindere dal regolamento Roma I. La Commissione, con il sostegno di alcune delegazioni, sostiene invece che la legge applicabile debba sempre essere stabilita in conformità del regolamento Roma I. Sulla questione è stato chiesto un parere del Servizio giuridico del Consiglio, di cui si attende la presentazione. Varie delegazioni hanno indicato che, seppur sostanzialmente d'accordo con la proposta della presidenza, la loro posizione dipenderà in ultima analisi da tale parere. Talune delegazioni hanno dichiarato che, se la conclusione del parere è che la legge applicabile debba sempre essere stabilita in conformità del regolamento Roma I, chiederanno l'inclusione di una disposizione che stabilisca il principio della parità di trattamento dei lavoratori che svolgono un lavoro temporaneo rispetto ai cittadini degli Stati membri in cui il lavoro è svolto.

Le posizioni delle delegazioni divergono sulla questione se l'elenco dei criteri debba essere indicativo, sulla base della proposta della Commissione, o esaustivo.

### 3. **Capo II (Accesso all'informazione)**

Per migliorare l'accesso all'informazione per i lavoratori e i prestatori di servizi in relazione ai propri diritti ed obblighi ai sensi della direttiva, il capo II prevede requisiti dettagliati che devono essere rispettati riguardo a disponibilità, accessibilità e chiarezza di tali informazioni. A tal fine, in vista del conseguimento di un consenso tra le delegazioni, la presidenza ha proposto modifiche alla proposta della Commissione concernenti, segnatamente, le lingue in cui devono essere fornite le informazioni e l'informazione di lavoratori e prestatori di servizi riguardo alle condizioni di lavoro previste nei contratti collettivi.

Tutte le delegazioni sono d'accordo con il testo di questo capo modificato dalla presidenza.

### 4. **Capo III (Cooperazione amministrativa)**

Il capo III contiene disposizioni sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'attuazione della direttiva proposta. L'articolo 6 enuncia i principi generali, le regole e le procedure per una cooperazione amministrativa e un'assistenza reciproca efficaci. L'articolo 7 riguarda il ruolo dello Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi. L'articolo 8 prevede misure di accompagnamento per facilitare e migliorare la cooperazione amministrativa e vigilare sul rispetto della normativa vigente.

Sull'articolo 6 sono stati conseguiti progressi in relazione a questioni quali il principio della cooperazione amministrativa, l'uso dell'IMI e i termini per la trasmissione delle informazioni. Sull'ultima questione (articolo 6, paragrafo 5), la presidenza ha presentato alcune proposte in riunioni successive, creando un ampio accordo su una questione che vedeva inizialmente le delegazioni su posizioni particolarmente divergenti. Tuttavia talune delegazioni mantengono alcune riserve.

Sussistono divergenze fra le delegazioni sulla necessità di una disposizione che affermi che la cooperazione degli Stati membri può altresì includere l'invio e la notificazione di documenti dell'autorità richiedente, come proposto dalla presidenza, su richiesta di alcune delegazioni (cfr. articolo 6, paragrafo 2 bis) nell'addendum) sulla base della Convenzione europea sulla notifica all'estero di documenti in materia amministrativa (STCE n. 94). Un numero ampio di delegazioni ha avanzato riserve d'esame su questa disposizione e ritiene che sia opportuno chiedere il parere del Servizio giuridico del Consiglio. La Commissione dubita inoltre della necessità di questa disposizione.

È stato raggiunto un accordo generale sull'articolo 7, in base alla proposta di testo della presidenza. Non sono state espresse specifiche riserve sull'articolo 8, che era stato discusso principalmente sotto la presidenza precedente.

## **5. Capo VI (Esecuzione transfrontaliera delle sanzioni amministrative)**

Questo capo mira a istituire un sistema di reciproco riconoscimento e di esecuzione delle sanzioni amministrative inflitte a prestatori di servizi stabiliti in uno Stato membro nei casi di inosservanza delle norme vigenti in materia di distacco dei lavoratori in uno altro Stato membro.

Il sistema intende coprire le sanzioni amministrative che non sono contemplate dagli strumenti esistenti dell'UE quali la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie<sup>4</sup> e il regolamento Bruxelles I concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>5</sup>. Esso intende inoltre avvalersi del sistema IMI per la necessaria assistenza reciproca e cooperazione tra le autorità competenti.

---

<sup>4</sup> GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16.

<sup>5</sup> GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

Data la sua natura particolarmente complessa, soprattutto rispetto alla sua dimensione giuridica, il capo è stato ampiamente esaminato per precisarne le implicazioni giuridiche e le modalità di attuazione. Va rilevato che attualmente l'inosservanza degli obblighi previsti dalla direttiva 96/71/CE è punita in modo diverso negli Stati membri (in alcuni infatti le sanzioni sono di natura penale, in altri di natura amministrativa, in altri ancora coesistono sanzioni dei due tipi).

Sottolineando l'importanza di creare efficaci meccanismi di esecuzione a livello dell'UE per trattare i comportamenti illeciti, la maggior parte delle delegazioni accoglie con favore la finalità generale di questo capo. Tuttavia un numero significativo di delegazioni mantiene riserve generali d'esame sul capo nel suo insieme.

Alla luce delle discussioni, la presidenza ha suggerito modifiche e integrazioni sostanziali con le seguenti finalità:

- chiarire il campo di applicazione del capo (articolo 13). La presidenza propone di limitare il campo di applicazione alle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto più facilmente applicabili nella pratica rispetto ad altre sanzioni amministrative. La maggior parte delle delegazioni è ampiamente d'accordo su tale proposta, mentre due delegazioni e la Commissione temono che il campo di applicazione diventi troppo restrittivo. Varie delegazioni ritengono che il testo debba essere precisato con riguardo al tipo di sanzioni che rientrano nel campo di applicazione del capo e hanno formulato riserve d'esame;
- introdurre disposizioni relative alla determinazione delle autorità competenti ai fini dell'applicazione del capo (articolo 13 bis). Parecchie delegazioni concordano con la proposta della presidenza concernente il nuovo articolo 13 bis. Alcune delegazioni, tuttavia, hanno espresso riserve sulla relazione tra "autorità competenti", "autorità centrali" e "altre autorità competenti" cui si fa riferimento nel testo della disposizione;

- stabilire principi generali sull'assistenza e il riconoscimento reciproci (articolo 13 ter). Parecchie delegazioni concordano con la proposta della presidenza concernente il nuovo articolo 13 ter. Qualche delegazioni ritiene tuttavia che il testo possa essere ancora migliorato in relazione alla distinzione tra le norme in materia di recupero di una sanzione e quelle in materia di notificazione di una decisione che irroga una sanzione;
- stabilire requisiti (di informazione) chiari che devono accompagnare le richieste di notificazione e le richieste di recupero (articolo 14) e operare una distinzione tra i requisiti di informazione per ciascuno dei due tipi di richieste. La maggior parte delle delegazioni concorda con la proposta di testo della presidenza, mentre alcune delegazioni mantengono riserve;
- introdurre motivi di rigetto chiari di una richiesta di recupero o di notificazione (articolo 14 bis). La maggior parte delle delegazioni è complessivamente concorde con il testo della presidenza relativo al nuovo articolo 14 bis, compresa la soglia per l'importo della sanzione pecuniaria. Alcune delegazioni ritengono opportuno inserire nuovi elementi in tale elenco mentre due altre sono favorevoli alla soppressione di taluni punti;
- determinare a chi spettano gli importi del recupero delle sanzioni e chi sostiene i costi del recupero (articolo 16). Al riguardo la presidenza ha concentrato gli sforzi sul conseguimento del consenso proponendo agli Stati membri varie opzioni, che in ultima analisi sfociano sul principio che l'autorità competente adita conserva gli importi recuperati e sostiene altresì i costi del recupero. La maggioranza degli Stati membri concorda con questo principio mentre alcune delegazioni mantengono riserve;

- introdurre una specifica clausola di riesame per questo capo (articolo 16 bis). Data la natura innovativa del capo VI, la presidenza propone di introdurre una clausola di riesame sul modello della clausola di revisione contenuta nel regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La maggior parte delle delegazioni può accettare questo nuovo articolo.

Pur ritenendo che in base a queste proposte il testo del capo VI sia notevolmente migliorato e vada nella direzione giusta, alcune delegazioni sono del parere che il testo possa esserlo ulteriormente introducendo altre disposizioni riguardo a questioni quali i termini di prescrizione, le lingue e i tassi di cambio in base al contenuto della direttiva 2010/24/UE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure<sup>6</sup> e del relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011<sup>7</sup>. La Commissione sostiene che tali aggiunte, ad eccezione dei termini di prescrizione, non sarebbero necessarie tenuto conto del sistema di ripartizione delle spese proposto dalla presidenza (articolo 16) e dell'attuazione tramite l'IMI delle pertinenti disposizioni di questo capo.

Un'altra questione che continua a destare preoccupazione è l'eventuale interazione con la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio e il regolamento Bruxelles I, nonostante la Commissione abbia fornito ulteriori informazioni al riguardo, che precisano che le disposizioni di questo capo si applicano unicamente alla violazione e all'inosservanza delle norme vigenti in materia di distacco che non sono contemplate da altri strumenti esistenti dell'UE. Il Servizio giuridico del Consiglio è stato invitato a fornire un parere scritto su tale questione.

---

<sup>6</sup> GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.

<sup>7</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, recante modalità di applicazione in relazione a determinate disposizioni della direttiva 2010/24/UE; GU L 302 del 19.11.2011, pag. 16.

## 6. Capo VII (Disposizioni finali)

Il capo VII stabilisce alcune disposizioni finali che includono tra l'altro disposizioni concernenti le sanzioni in caso di inosservanza del progetto di direttiva (articolo 17), la base giuridica per l'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) e la prosecuzione dell'applicazione degli accordi bilaterali (articolo 18), le necessarie modifiche tecniche del regolamento IMI (articolo 19), le date di recepimento (articolo 20) e la relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva, cinque anni dopo la scadenza del termine fissato per il recepimento della stessa (articolo 21).

Le questioni sostanziali in sospeso su questo capo riguardano soprattutto l'articolo 18 (sistema di informazione del mercato interno), in particolare per quanto concerne l'applicazione degli accordi bilaterali, sulle quali qualche delegazione mantiene riserve d'esame.

## III. ALTRE QUESTIONI

### Articolo 9 (misure di controllo nazionali) e articolo 12 (responsabilità solidale)

Le discussioni su queste due disposizioni si sono tenute sulla base di quesiti di indirizzo presentati dalla presidenza. Sussistono opinioni divergenti sull'articolo 9, che prevede misure di controllo che possono essere imposte dalle autorità amministrative dello Stato membro ospitante, e sull'articolo 12, che stabilisce il principio della responsabilità solidale nel settore edilizio per i subcontraenti diretti.

Riguardo all'articolo 9, alcune delegazioni preferirebbero un elenco esaustivo di misure amministrative, come previsto dalla proposta della Commissione. Al riguardo una delle preoccupazioni manifestate è assicurare certezza del diritto e trasparenza sufficiente per i prestatori di servizi. Allo stesso tempo un altro gruppo di delegazioni preferisce un elenco non esaustivo. Al riguardo si è presa in considerazione la necessità consentire una flessibilità adeguata nell'imposizione di misure di controllo al fine di assicurare il corretto rispetto delle norme applicabili, in quanto la giurisprudenza sui casi di distacco non è esaustiva e dovrebbe essere lasciato un margine adeguato per rispecchiare i futuri sviluppi. Esistono minoranze di blocco su entrambe le posizioni.

Anche sull'articolo 12 le delegazioni manifestano posizioni divergenti: alcune di esse sono favorevoli alla disposizione, altre ne desiderano la soppressione. Sono state inoltre avanzate due riserve sul concetto di "obblighi di diligenza" che è previsto in tale articolo e potrebbe esonerare i prestatori di servizi dalla responsabilità. Alcune delegazioni chiedono poi che il principio della responsabilità solidale sia esteso oltre il settore edile e a tutti i livelli della catena di responsabilità.

### **Richiesta della delegazione francese relativa al settore dei trasporti**

Sottolineando che l'effettiva attuazione della direttiva 96/71/CE, segnatamente le disposizioni relative alle retribuzioni, è essenziale per creare un clima di concorrenza leale fra le imprese di trasporto su strada nell'UE, FR chiede di:

- inserire un nuovo considerando 26 bis<sup>8</sup> che precisi che la direttiva si applica al settore dei trasporti, ad eccezione della marina mercantile, come disposto nella direttiva 96/71/CE;
- inserire un nuovo testo nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a)<sup>9</sup>, che preveda l'obbligo, nelle situazioni contemplate dalla direttiva 96/71/CE, di informare i conducenti di trasporti su strada dei livelli retributivi cui hanno diritto per mezzo di un'indicazione specifica nei documenti che sono necessari per qualsiasi trasporto internazionale contemplato dalla direttiva e il cabotaggio.

---

<sup>8</sup> *"La presente direttiva, conformemente alla direttiva 96/71/CE, si applica alle imprese di trasporto, ad eccezione delle imprese della marina mercantile con riguardo al personale navigante, che effettuano una prestazione di servizi transnazionale, in particolare trasporti di cabotaggio a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada o del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus."*

<sup>9</sup> Del seguente tenore: *"per ciascun trasporto, i datori di lavoro rilasciano a tali lavoratori mobili un documento che specifichi il livello retributivo applicabile ai servizi che stanno effettuando."*

Pur capendo i motivi che sottendono la posizione di FR, la Commissione ha sottolineato la complessità della questione in quanto alcune situazioni di trasporto internazionale non possono essere considerate una situazione di distacco e rinvia alla dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 96/71/CE (doc. 10048/96 ADD 1). Ricorda che la direttiva di applicazione non deve in ogni caso indurre a riaprire il campo di applicazione della direttiva attuale.

Quanto alla proposta di FR di inserire una nuova lettera b) nell'articolo 9, paragrafo 1), la Commissione ha ricordato che la direttiva attuale non prevede l'obbligo in questione e s'interroga sulle sue implicazioni pratiche.

Occorrerà esaminare ulteriormente la questione alla luce del parere scritto che sarà formulato dal Servizio giuridico del Consiglio.

## V. CONCLUSIONE

Il livello dei progressi conseguiti sul fascicolo dovrebbe facilitare i lavori futuri e preparare il terreno per progredire ulteriormente in previsione di un accordo sul testo generale della direttiva, in sede di Consiglio EPSCO, in un prossimo futuro, obiettivo necessario in vista dell'attuazione dell'atto per il mercato unico.

Nel contempo si è riconosciuta la necessità di continuare svolgere discussioni approfondite su alcune questioni concernenti, segnatamente, le misure di controllo nazionali (articolo 9), le ispezioni (articolo 10), la difesa dei diritti, la facilitazione delle denunce e gli arretrati (articolo 11) e il subcontratto e la responsabilità solidale (articolo 12).

Si invita il Consiglio EPSCO a prendere atto della presente relazione sullo stato dei lavori parallelamente al dibattito orientativo concernente l'articolo 9 (misure di controllo nazionali) e l'articolo 12 (responsabilità solidale) sulla base degli indirizzi della presidenza (doc. 16637/12).